

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 132/01	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 3,25 % al 1° giugno 2002 — Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 132/02	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	2
2002/C 132/03	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	3
2002/C 132/04	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	4
2002/C 132/05	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	5
2002/C 132/06	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	5
2002/C 132/07	Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 34/2002 (ex N 759/2001) — Regione Sardegna: misure in favore della riduzione delle spese energetiche delle piccole e medie imprese (legge del 23 dicembre 2000 n. 388/2000, articolo 145, paragrafo 9 e bozza del decreto del ministro dell'Economia di concerto con il ministro delle Attività produttive, concernente le modalità e i termini per la fruizione delle agevolazioni fiscali in favore delle PMI per la mancata attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 132/08	Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 1/2002 (ex N 285/2001) — Articolo 26 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 — aiuti per l'internalizzazione delle imprese (Sicilia) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	11
2002/C 132/09	Invito a presentare candidature per una autorizzazione di prospezione di idrocarburi per i settori F9 e G7 ⁽¹⁾	17
2002/C 132/10	Notifica di accordi di cooperazione (Caso COMP/C-2/38.377 — BIEM Barcelona Agreements) ⁽¹⁾	18

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2002/C 132/11	Invito a presentare proposte relative a progetti transnazionali per azioni innovative nel settore della pesca per il 2002	19
2002/C 132/12	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Boutheon e Lille-Lesquin ⁽¹⁾	22
2002/C 132/13	Esercizio di servizi aerei di linea — Gara d'appalto indetta dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per lo sfruttamento di servizi aerei regolari tra Saint-Étienne-Boutheon e Nantes-Atlantique ⁽¹⁾	24
2002/C 132/14	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Boutheon e Toulouse-Blagnac ⁽¹⁾	26



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ⁽¹⁾:

3,25 % al 1° giugno 2002

Tassi di cambio dell'euro ⁽²⁾

3 giugno 2002

(2002/C 132/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	0,9313	LVL	lats lettoni	0,5782
JPY	yen giapponesi	115,67	MTL	lire maltesi	0,4097
DKK	corone danesi	7,4313	PLN	zloty polacchi	3,7532
GBP	sterline inglesi	0,6402	ROL	leu rumeni	31232
SEK	corone svedesi	9,0748	SIT	tolar sloveni	225,505
CHF	franchi svizzeri	1,4673	SKK	corone slovacche	43,615
ISK	corone islandesi	85,24	TRL	lire turche	1362000
NOK	corone norvegesi	7,4385	AUD	dollari australiani	1,6424
BGN	lev bulgari	1,9503	CAD	dollari canadesi	1,4287
CYP	sterline cipriote	0,57911	HKD	dollari di Hong Kong	7,264
CZK	corone ceche	30,405	NZD	dollari neozelandesi	1,9302
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,6642
HUF	fiorini ungheresi	242,29	KRW	won sudcoreani	1142,15
LTL	litas lituani	3,4524	ZAR	rand sudafricani	9,1314

⁽¹⁾ Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

⁽²⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2002/C 132/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GERMANIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono al criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Foxair GmbH	Neuburger Straße 102 D-86167 Augsburg	Passeggeri, posta, merci	31.1.2002
Ger-Pol Air Taxi GmbH	Flugplatzstraße 56 D-48531 Nordhorn	Passeggeri, posta, merci	9.1.2002

Modifica del nome del titolare della licenza

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nuova denominazione	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH <i>(denominazione precedente: Cirrus Luftfahrtgesellschaft mbH)</i>	Köllner Straße 65 D-66773 Schwalbach <i>(indirizzo precedente: Flughafen Saarbrücken D-66131 Saarbrücken)</i>	Passeggeri, posta, merci	9.1.2002
Cirrus Aviation Luftfahrtgesellschaft mbH <i>(denominazione precedente: Skyline Flights GmbH)</i>	Berliner Allee 11-21 D-66482 Zweibrücken <i>(indirizzo precedente: Nordstraße 18 D-30661 Hannover)</i>	Passeggeri, posta, merci	5.2.2002

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31 marzo 2002.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2002/C 132/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GRECIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Interjet Elikoptera AE	Leof. Vouliagmenis 6 GR-Glifada	Passeggeri, posta, merci	8.2.2002

Fusione tra la Aegean Airlines e la Cronis Airlines per formare la Aegean Airlines

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Aegean Airlines	Vouliagmenis 572 GR-16451 Argiroupoli	Passeggeri, posta, merci	2.1.2002

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31 marzo 2002.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2002/C 132/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

SPAGNA

Licenze dei esercizio rilasciate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Medit Air SA	Guillen de Castro, 83, puerta 16 E-46008 Valencia	Passeggeri, posta, merci	15.2.2002

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Aerovento SA	C/Iturruma, 13 E-31007 Pamplona (Navarra)	Passeggeri, posta, merci	28.1.2002
Norest Air SL		Passeggeri, posta, merci	10.12.2001

Modifica del nome del titolare della licenza

Categoria A: Licenza d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nuova denominazione	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Lineas Aereas del Sur SA (denominazione precedente: Binter Mediterráneo SA)		Passeggeri, posta, merci	23.1.2002

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.3.2002.

Publicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2002/C 132/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IRLANDA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Gaelic Helicopters Limited	Dromahane, Mallow County Cork	Passeggeri, posta, merci	26.11.2001
Galway Aviation Services Ltd T/A Aer Arann Islands	Aerofort Chonamara Caisleán Inverin County Galway	Passeggeri, posta, merci	6.11.2001

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31 marzo 2002.

Publicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2002/C 132/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

AUSTRIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
Rheintalflug Vorarlberger Luftfahrt GmbH	Bahnhofstraße 10 A-6900 Bregenz	Passeggeri, posta, merci	25.10.2001

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31 marzo 2002.

AIUTI DI STATO — ITALIA**Aiuto C 34/2002 (ex N 759/2001) — Regione Sardegna: misure in favore della riduzione delle spese energetiche delle piccole e medie imprese**

(legge del 23 dicembre 2000 n. 388/2000, articolo 145, paragrafo 9 e bozza del decreto del ministro dell'Economia di concerto con il ministro delle Attività produttive, concernente le modalità e i termini per la fruizione delle agevolazioni fiscali in favore delle PMI per la mancata attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna)

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2002/C 132/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 24 aprile 2002, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42.

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI**I. Procedimento**

Con lettera del 30 ottobre 2001 n. 13305 (A/38616 del 6 novembre 2001), le autorità italiane hanno notificato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato un progetto di regime di aiuti in favore delle piccole e medie imprese (PMI) della regione Sardegna. Tale regime, la cui entrata in vigore è subordinata all'approvazione preliminare da parte della Commissione ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato, è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati con il numero N 759/2001.

La Commissione, con lettera del 30 novembre 2001 (D/54976), ha chiesto informazioni complementari. Il 24 gennaio 2002 la Commissione ha inviato un sollecito (D/50262) alle autorità italiane, che hanno risposto con lettera del 20 febbraio 2002 n. 2236 (A/31395 del 22 febbraio 2002).

II. Descrizione della misura nei cui confronti la Commissione avvia il procedimento

L'assenza di una rete di distribuzione del gas metano nella regione Sardegna obbliga le imprese isolate a sostenere spese energetiche di gran lunga più elevate rispetto alle imprese di altre regioni d'Italia che possono beneficiare di tale rete.

Per compensare le PMI della regione Sardegna dei sovraccosti sostenuti per effetto dell'utilizzazione di fonti energetiche più costose rispetto al gas metano, il regime dispone a loro favore misure di aiuto fiscale sotto forma di crediti d'imposta.

Il regime risponde a obiettivi di sviluppo regionale.

La base giuridica è la legge del 23 dicembre 2000 n. 388/2000, articolo 145, paragrafo 9 e la bozza del decreto interministeriale del ministero dell'Economia e del ministero delle Attività produttive relativo alle modalità e ai termini per la fruizione delle agevolazioni fiscali, da parte delle PMI della regione Sardegna, per la mancata attuazione del programma di metanizzazione dell'isola.

Il regime, la cui dotazione di bilancio è di 10,3 milioni di EUR, copre la spesa energetica sostenuta dalle imprese negli anni 2000 e 2001.

I beneficiari sono le PMI conformi alla definizione comunitaria di cui alla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4), situate nella regione Sardegna e appartenenti ai settori agroalimentare, tessile, dell'abbigliamento, cartario, chimico, petrolchimico, dei materiali da costruzione, del vetro e della ceramica, meccanico.

Il regime ha per oggetto gli aiuti al funzionamento, ossia gli aiuti destinati a ridurre le spese energetiche correnti delle imprese.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di credito d'imposta ammontante al massimo al 60 % delle spese sostenute per l'acquisto di combustibili liquidi (oli combustibili) e GPL combustione.

III. Valutazione della misura

La misura in oggetto costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato dato che procura un vantaggio ai beneficiari, tale vantaggio è di origine statale, inoltre la misura in questione altera la concorrenza ed è atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri. La Commissione deve valutare se il regime in oggetto possa beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

La Commissione fa presente che, con decisione del 1° marzo 2000, ha approvato la carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in relazione alle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. In base a tale carta, la regione Sardegna è una regione ammessa al beneficio degli aiuti regionali in virtù di detta deroga.

In base al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa sono di norma vietati. In via eccezionale però, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare.

Inoltre, in base al punto 4.17 dei medesimi orientamenti, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

Orbene, se è vero che la regione nella quale sono concessi gli aiuti è una regione ammissibile alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, la Commissione, in questa fase, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità italiane, dubita che gli aiuti siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della loro natura nonché della loro proporzionalità agli svantaggi che intendono compensare.

Innanzitutto, si deve rilevare che gli aiuti disposti dal regime compensano costi di gestione già sostenuti dalle imprese negli anni 2000 e 2001. Il fatto che il periodo in questione si sia già concluso suscita gravi dubbi quanto alla necessità degli aiuti per compensare svantaggi strutturali e al loro carattere incentivante. Inoltre, tenuto conto del periodo di applicazione del

regime, le autorità italiane non hanno dimostrato il carattere transitorio della misura.

In secondo luogo, viste le informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione non è in grado di stabilire, in questa fase, che i criteri di selezione delle industrie beneficiarie, la forma e la durata degli aiuti sono idonei a compensare la natura dello svantaggio individuato né che il livello degli aiuti è commisurato a detto svantaggio, giacché gli aiuti non sembrano limitarsi ai sovraccosti effettivamente sostenuti dalle imprese. In questa fase la Commissione non può nemmeno concludere che gli aiuti prospettati dal regime sono decrescenti.

Inoltre, nell'ambito della valutazione della necessità delle misure in questione al fine di contribuire allo sviluppo socioeconomico della regione Sardegna, tenuto conto della mancanza di informazioni da parte delle autorità italiane sull'assenza di fonti di energie economicamente valide alternative al gas naturale, sorgono dubbi sul fatto che l'handicap individuato dalle autorità italiane (ossia l'assenza di una rete di metanizzazione) costituisca un vero e proprio fattore strutturale sfavorevole allo sviluppo socioeconomico della regione.

Orbene, l'assenza di tale rete, che obbligherebbe le imprese a utilizzare fonti energetiche più costose secondo le autorità italiane, può eventualmente costituire un fattore di squilibrio economico giacché la domanda di un bene (il gas metano) non è soddisfatta dall'offerta del medesimo. Tuttavia tale domanda potrà essere soddisfatta una volta realizzata e messa a disposizione degli operatori economici l'infrastruttura necessaria alla distribuzione del gas metano, il che è previsto, in linea di massima, per la fine del 2006, con l'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna.

Di conseguenza, la Commissione, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità italiane, in questa fase dubita che l'handicap da esse individuato sia un handicap strutturale ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e che gli aiuti disposti dal regime siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale.

Settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato

Settore agricolo

A norma del punto 3.7 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 28 dell'1.2.2000), gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non si applicano al settore agricolo.

A norma del punto 3.5 dei suddetti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori, senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

Gli aiuti previsti dal regime in questione sembrano presentare tali caratteristiche. Di conseguenza la Commissione dubita che siano compatibili con il mercato comune.

Settore della pesca e dell'acquacoltura

A norma del punto 1.5 delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 19 del 20.1.2001), gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non si applicano a tale settore.

A norma del punto 1.2, paragrafo 4, terzo trattino delle succitate linee direttrici, gli aiuti nazionali concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria delle loro aziende sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

Gli aiuti previsti dal regime in questione presentano tali caratteristiche. La Commissione pertanto dubita che siano compatibili con il mercato comune.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione informa l'Italia che dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I. Procedimento

1. Con lettera del 30 ottobre 2001 n. 13305 (A/38616 del 6.11.2001), le autorità italiane hanno notificato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato un progetto di regime di aiuti in favore delle piccole e medie imprese (PMI) della regione Sardegna.
2. Il regime, la cui entrata in vigore è subordinata all'approvazione preliminare da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 87 e seguenti del trattato, è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati con il numero N 759/2001.
3. La Commissione, con lettera del 30 novembre 2001 (D/54976), ha chiesto informazioni complementari. Il 24 gennaio 2002 la Commissione ha inviato un sollecito (D/50262) alle autorità italiane che hanno risposto con lettera del 20 febbraio 2002 n. 2236 (A/31395 del 22.2.2002).

II. Descrizione

Obiettivo

4. L'assenza di una rete di distribuzione del gas metano nella regione Sardegna obbliga le imprese isolate a sostenere spese energetiche di gran lunga più elevate rispetto alle imprese di altre regioni d'Italia che possono beneficiare di tale rete.
5. Per compensare le PMI della regione Sardegna dei costi sostenuti per effetto dell'utilizzazione di fonti energetiche

più costose rispetto al gas metano, il regime dispone a loro favore misure di aiuto fiscale sotto forma di crediti d'imposta.

6. Il regime risponde a obiettivi di sviluppo regionale.

Base giuridica

7. La base giuridica è la legge del 23 dicembre 2000 n. 388/2000, articolo 145, paragrafo 9 e la bozza del decreto interministeriale del ministero dell'Economia e del ministero delle Attività produttive relativo alle modalità e ai termini per la fruizione delle agevolazioni fiscali, da parte delle PMI della regione Sardegna, per la mancata attuazione del programma di metanizzazione dell'isola.

Durata e stanziamento

8. Il regime, la cui dotazione di bilancio è di 10,3 milioni di EUR, copre la spesa energetica sostenuta dalle imprese negli anni 2000 e 2001.

Beneficiari

9. I beneficiari sono le PMI conformi alla definizione comunitaria di cui alla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4), situate nella regione Sardegna e appartenenti ai settori agroalimentare, tessile, dell'abbigliamento, cartario, chimico, petrolchimico, dei materiali da costruzione, del vetro e della ceramica, meccanico.

Oggetto del regime

10. Il regime ha per oggetto gli aiuti al funzionamento, ossia gli aiuti destinati a ridurre le spese energetiche correnti delle imprese.

Forma e intensità dell'aiuto

11. Gli aiuti sono concessi sotto forma di credito d'imposta ammontante al massimo al 60 % delle spese sostenute per l'acquisto di combustibili liquidi (oli combustibili) e GPL combustione.

III. Valutazione

III.1. Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione

12. Per valutare se le misure istituite dal regime costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato occorre determinare se procurano vantaggio ai beneficiari, se tale vantaggio è di origine statale, se alterano la concorrenza e se sono atte ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

13. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è la possibilità che la misura procuri un vantaggio ad alcuni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevono un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitano di sostenere costi che, di norma, avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie delle imprese e, d'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una categoria determinata d'impresa. La concessione di crediti d'imposta alle imprese situate in una regione dell'Italia (la Sardegna) reca un vantaggio economico ai beneficiari giacché i crediti d'imposta riducono l'ammontare delle imposte che le imprese avrebbero normalmente dovuto sostenere. Inoltre queste misure avvantaggiano imprese che operano in specifiche zone del territorio italiano e le favoriscono in quanto non sono accordate alle imprese situate al di fuori di dette zone.
14. In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87, le misure prospettate sono accordate dallo Stato o mediante risorse di Stato. Nella fattispecie, l'esistenza di una risorsa di Stato assume forma negativa in quanto si tratta di un mancato gettito per i poteri pubblici: la concessione di crediti d'imposta riduce le entrate fiscali dello Stato.
15. In base alla terza e quarta condizione d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato l'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza oppure è atto ad incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, le misure in parola minacciano di falsare la concorrenza, giacché rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono di dette misure. In particolare esse falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi tra Stati membri qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese in questione non sono esse stesse esportatrici, la produzione interna risulta avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato italiano ne sono diminuite ⁽¹⁾.
16. Per le ragioni di cui sopra, le misure in causa sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe del trattato.

III.2. Legittimità del regime

17. Poiché le misure in questione non sono ancora entrate in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto gli obblighi di notifica conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

III.3. Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune

18. Dopo aver determinato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del

trattato, la Commissione deve esaminare se possano essere dichiarate compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

19. Per quanto concerne l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione considera che gli aiuti in causa non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati a ovviare i danni causati dalle calamità naturali oppure da eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né di aiuti che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Non sono, per ovvii motivi, nemmeno applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).
20. Poiché si tratta di aiuti al funzionamento, la Commissione esamina se possano beneficiare delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

L'ammissibilità della regione

21. La Commissione fa presente che, con decisione del 1° marzo 2000, ha approvato la carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in relazione alle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. In base a detta carta, la regione Sardegna è una regione ammessa al beneficio degli aiuti regionali in virtù di detta deroga.

Aiuti al funzionamento

22. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, al punto 4.15, stabiliscono che gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa sono di norma vietati. In via eccezionale però, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare.
23. Inoltre, in base al punto 4.17 dei medesimi orientamenti, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.
24. Orbene, se è vero che la regione nella quale sono concessi gli aiuti è una regione ammissibile alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, la Commissione, in questa fase, tenuto conto delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, dubita che gli aiuti siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della loro natura nonché della loro proporzionalità agli svantaggi che intendono compensare.
25. Innanzi tutto, si deve rilevare che gli aiuti disposti dal regime compensano costi di gestione già sostenuti dalle imprese negli anni 2000 e 2001 ⁽²⁾. Il fatto che il periodo in questione si sia già concluso, suscita gravi dubbi quanto alla necessità degli aiuti per compensare svantaggi strutturali ed al loro effetto incentivante. Inoltre, sempre tenuto conto del periodo di incidenza di tali aiuti, non è dimostrata la natura transitoria della misura.

⁽¹⁾ Sentenza del 13 luglio 1998 nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag. 4067.

⁽²⁾ Il regime in oggetto succede ad un regime di aiuti applicato negli anni 1998 e 1999 nel rispetto della regola «de minimis».

26. In secondo luogo, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, la Commissione non è in grado di stabilire, in questa fase, che i criteri di scelta dei settori beneficiari, la forma e la durata degli aiuti sono idonei ad ovviare alla natura dello svantaggio individuato, né che il livello degli aiuti è ad esso commisurato, visto che gli aiuti non sembrano limitati ai sovraccosti effettivamente sopportati dalle imprese. In questa fase la Commissione non può nemmeno concludere che gli aiuti prospettati dal regime sono decrescenti.
27. Inoltre, nell'ambito della valutazione della necessità delle misure in questione in funzione del loro contributo allo sviluppo socioeconomico della regione Sardegna, la Commissione, tenuto conto della mancanza di informazioni sull'assenza di fonti di energia alternative al gas metano economicamente valide, non è certa che l'handicap individuato dalle autorità italiane (ossia l'assenza di una rete di metanizzazione) costituisca un vero e proprio fattore strutturale sfavorevole allo sviluppo socioeconomico della regione.
28. Orbene, l'assenza di tale rete, che obbligherebbe le imprese a utilizzare fonti energetiche più costose secondo le autorità italiane, può eventualmente costituire un fattore di squilibrio economico giacché la domanda di un bene (il gas metano) non è soddisfatto dall'offerta del medesimo. Tuttavia tale domanda potrà essere soddisfatta una volta realizzata e messa a disposizione degli operatori economici l'infrastruttura necessaria alla distribuzione del gas metano, il che è previsto, in linea di massima, per la fine del 2006, con l'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna.
29. Di conseguenza la Commissione, in questa fase, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, dubita che l'handicap individuato dalle autorità italiane sia strutturale ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e che gli aiuti disposti dal regime siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale.

Settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato

Settore agricolo

30. In base al punto 3.7 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo (GU C 28 dell'1.2.2000), gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non si applicano a questo settore.

31. In base al punto 3.5 di tali orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore, sono considerati aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune.
32. Gli aiuti previsti al regime in oggetto sembrano avere le caratteristiche sopra indicate. La Commissione ha, di conseguenza, dubbi sulla loro compatibilità con il mercato comune.

Settore della pesca e dell'acquacoltura

33. In base al punto 1.5 delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 19 del 20.1.2001), gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non si applicano a questo settore.
34. In base al punto 1.2, quarto paragrafo, secondo trattino, di tali linee direttrici, gli aiuti nazionali concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria delle loro aziende sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.
35. Gli aiuti previsti al regime in oggetto sembrano avere le caratteristiche sopra indicate. La Commissione ha, di conseguenza, dubbi sulla loro compatibilità con il mercato comune.

IV. Conclusioni

36. Tenuto conto di quanto sopra la Commissione invita l'Italia, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, a presentare le sue osservazioni e a fornire ogni informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della presente. Inoltre essa invita le autorità italiane a trasmettere copia della presente ai beneficiari potenziali dell'aiuto.
37. La Commissione fa presente all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e ribadisce che ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ogni aiuto illegittimo può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.»

AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto C 1/2002 (ex N 285/2001) — Articolo 26 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 — aiuti per l'internalizzazione delle imprese (Sicilia)

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2002/C 132/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 15 gennaio 2002, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42.

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

I. Procedimento

1. Le autorità italiane hanno notificato la misura in oggetto con lettera della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea del 10 maggio 2001, cui ha fatto seguito uno scambio di lettere tra la Commissione e le autorità italiane. Nel corso del procedimento d'indagine, queste ultime hanno parzialmente modificato il progettato regime.

II. Descrizione della misura

2. Gli aiuti dovrebbero essere concessi dalla Regione siciliana in virtù del regime in oggetto. La base giuridica è costituita dall'articolo 26 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e dal decreto del 22 giugno 2001⁽¹⁾. Gli articoli 13 e 15 della legge succitata contengono disposizioni generali applicabili al regime. L'articolo 198 della stessa legge contiene una disposizione sospensiva dell'attuazione della misura in oggetto fino all'adozione della decisione da parte della Commissione una volta espletata la procedura di notifica.

3. Il regime si prefigge di favorire l'internazionalizzazione dell'economia regionale. Per conseguire gli obiettivi prestabiliti, il regime in causa prevede le seguenti agevolazioni:

— contributi sui costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati ad una presenza stabile in uno o più mercati esteri (centri espositivi, show room, uffici di rappresentanza); le intensità massime previste ammontano al 35 % ESN, maggiorate di 15 punti percentuali in ESL, nel caso delle PMI,

— contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionali; la misura prevede un'intensità decrescente nell'arco di cinque anni, limitata al 70 %, 60 %, 50 %, 40 % e 30 %.

4. La durata del regime è fissata al 31 dicembre 2006. Lo stanziamento annuo non è chiaramente precisato.

5. Possono beneficiare del regime le piccole e medie imprese, singole o associate. Sono ammissibili anche i consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra piccole e medie imprese. I beneficiari devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove si tratti d'impresе artigiane, anche nell'albo delle imprese artigiane.

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 37 del 27.7.2001.

6. I formulari di notifica non indicano chiaramente se siano escluse dal campo di applicazione le attività connesse alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE nonché i settori dei trasporti, della siderurgia, della costruzione navale, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica. Permangono dubbi anche per quanto riguarda l'eventuale esclusione delle imprese in difficoltà⁽²⁾ e degli aiuti a favore della ristrutturazione finanziaria di tali imprese. Altrettanto dicasi per gli eventuali investimenti in capitale fisso realizzati sotto forma di acquisto di uno stabilimento che ha chiuso oppure che avrebbe chiuso se non fosse rilevato.
7. Il regime prevede la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzioni.
8. Gli aiuti predisposti dal regime in oggetto possono essere cumulati con quelli disposti dal regime avente come base giuridica l'articolo 36 della legge regionale n. 32/2000 (aiuto di Stato N 619/2001, attualmente oggetto di esame da parte della Commissione).

III. Valutazione della misura

9. La misura in oggetto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto reca un vantaggio ai beneficiari, tale vantaggio è di origine statale, le misure in causa falsano la concorrenza e sono di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari.
10. La Commissione deve valutare se al regime in oggetto siano applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c).

Valutazione della compatibilità dell'aiuto ed esposizione dei dubbi da parte della Commissione

Aiuti all'internalizzazione

11. Gli aiuti sotto forma di contributi sui costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati a una presenza stabile in uno o più mercati esteri sembrano riguardare in particolare attività connesse all'esportazione. Gli aiuti all'esportazione non sono compatibili con il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001⁽³⁾ e presentano altresì problemi di compatibilità con l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative⁽⁴⁾. Le autorità italiane contestano la definizione di aiuti all'esportazione senza peraltro fornire alcun elemento atto a giustificare tali asserzioni.
12. La Commissione formula dubbi anche in merito alla definizione d'investimento ai sensi dell'articolo 2 del regola-

mento (CE) n. 70/2001 succitato, degli interventi disposti dalla misura in oggetto. Tuttavia anche nell'ipotesi che gli aiuti in causa possano essere considerati aiuti all'investimento, la Commissione ritiene che le deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) non siano pertinenti nel caso di specie.

Aiuti al funzionamento

13. Gli aiuti concessi sotto forma di contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale non soddisfano le condizioni del succitato regolamento (CE) n. 70/2001. La Commissione ritiene che si tratti di aiuti al funzionamento.
14. Gli aiuti al funzionamento sono di norma vietati. In via eccezionale, possono tuttavia essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. La Regione siciliana è ammessa a beneficiare di tale deroga. Spetta tuttavia allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza⁽⁵⁾.
15. La Commissione esprime dubbi sulla compatibilità degli aiuti disposti dalla misura. Le autorità italiane non hanno peraltro dimostrato la proporzionalità degli aiuti al funzionamento agli svantaggi che intendono compensare. Esse non hanno neppure fornito informazioni atte a precisare la natura degli svantaggi regionali da compensare. Non ne hanno nemmeno descritta né quantificata l'entità, né dimostrato che tali aiuti siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale. Inoltre la Commissione osserva che sono da escludersi gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni tra Stati membri.

Altre disposizioni comportanti dubbi di compatibilità

16. Oltre ai chiarimenti resisi necessari data la mancanza di precisioni delle disposizioni contenute nella misura, la Commissione sottolinea che le disposizioni relative alla necessità dell'iscrizione delle imprese nei registri potrebbero costituire un'infrazione alle regole comunitarie in materia di diritto di stabilimento, a norma dell'articolo 49 del trattato, e del principio di non discriminazione effettuata in base alla nazionalità (articolo 12 del trattato CE); le imprese stabilite in altri Stati membri operanti nella Regione siciliana possono essere escluse dai benefici della misura qualora non abbiano accesso all'iscrizione nei registri citati.
17. Infine la Commissione esprime dubbi sull'applicazione della regola de minimis, giacché la disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 3, infine, della legge regionale 32/2000 stabilisce che i beneficiari dichiarino gli aiuti percepiti a titolo del de minimis a partire dal 1° gennaio 2000. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis⁽⁶⁾ può invece essere mobile, come risulta dal quinto considerando dello stesso regolamento.

⁽²⁾ Quali definite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresе in difficoltà) (GU C 288 del 9.10.1999).

⁽³⁾ Concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001). Cfr. in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e il considerando 16.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994.

⁽⁵⁾ Orientamenti concernenti gli aiuti a finalità regionale, punti 4.15-4.17.

⁽⁶⁾ GU L 10 del 13.1.2001

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione ha l'onore di informare la Repubblica italiana che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sulla misura citata in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I. Procedimento

1. Con lettera della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea del 10 maggio 2001, registrata dalla Commissione il 14 maggio 2001, n. A/33813, le autorità italiane hanno notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il regime di aiuto in oggetto.
2. Con lettere del 7 giugno 2001, n. D/52282, e dell'8 agosto 2001, n. D/53320, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. Ha quindi inviato un sollecito con lettera del 27 settembre 2001, n. D/53971, e accordato una proroga dei termini per la risposta con lettera del 31 ottobre 2001, n. D/54517.
3. Le autorità italiane hanno fornito le informazioni con lettere della Rappresentanza permanente del 13 giugno 2001, registrata il 15 giugno 2001, n. A/34746, del 19 luglio 2001, registrata il 26 luglio 2001, n. A/36017, del 26 settembre 2001, registrata il 1° ottobre 2001, n. A/37575, del 23 ottobre 2001, registrata il 25 ottobre 2001, n. A/38357, e del 22 novembre 2001, registrata il 26 novembre 2001, n. A/39245.
4. Nel corso del procedimento d'indagine, le autorità italiane hanno parzialmente modificato il progettato regime.

II. Descrizione dettagliata della misura*Titolo e base giuridica*

5. Gli aiuti dovrebbero essere concessi dalla Regione Sicilia in virtù del regime in oggetto. La base giuridica è costituita dall'articolo 26 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e dal decreto del 22 giugno 2001 (⁷). Gli articoli 13 e 15 della legge succitata contengono disposizioni generali applicabili al regime. L'articolo 198 della stessa legge contiene una disposizione sospensiva dell'attuazione della misura in oggetto fino all'adozione della decisione da parte della Commissione una volta esplicitata la procedura di notifica.

Obiettivo del regime

6. Il regime è destinato a favorire l'internazionalizzazione dell'economia regionale mediante la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese, singole o associate, consorzi e società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese operanti sul territorio della Regione siciliana.

Oggetto

7. Per conseguire gli obiettivi perseguiti, il regime in causa prevede le seguenti agevolazioni:

— contributi sui costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati ad una presenza stabile in uno o più mercati esteri (centri espositivi, show room, uffici di rappresentanza),

— contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale.

8. Gli aiuti succitati sono anche previsti dall'articolo 36 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, che costituisce una delle basi giuridiche del progetto di regime N 619/2001, che attualmente forma oggetto di esame da parte della Commissione.
9. Il decreto del 22 giugno 2001 prevede altri aiuti, che saranno tuttavia accordati conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis (⁸).
10. Per gli aiuti di cui al punto 7, primo trattino, della presente decisione il decreto del 22 giugno 2001 prevede l'ammissibilità delle spese rientranti nella definizione di investimento — compresi investimenti immateriali — adottata dalla normativa comunitaria. Nel decreto si precisa che si tratta di spese per l'acquisto o locazione di locali, delle spese relative all'acquisto di attrezzature nonché delle spese per investimenti immateriali. Nel formulario inviato ad accompagnamento della notifica (prima delle modifiche intervenute nel corso del procedimento d'indagine), le autorità italiane hanno indicato tra gli investimenti immateriali la certificazione di qualità, la tutela dell'ambiente, l'innovazione tecnica e l'acquisto dei programmi di gestione per l'informatica. La definizione d'investimento materiale è precisata all'articolo 13 della legge regionale n. 32/2000. Questo stesso articolo prevede anche quanto segue:
 - le spese per gli investimenti immateriali e per studi e consulenze non possono superare il 25 % delle spese ammissibili,
 - gli investimenti di sostituzione sono esclusi,
 - il beneficiario deve impegnarsi a mantenere l'investimento per un periodo di cinque anni,
 - gli aiuti all'investimento immateriale sono concessi a condizione che il beneficiario si impegni a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento, per un periodo di cinque anni,
 - le domande di aiuto sono presentate prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto.

(⁷) Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, Parte I, n. 37 del 27.7.2001.

(⁸) GU L 10 del 13.1.2001.

11. Per quanto riguarda gli aiuti di cui al punto 7, secondo trattino, della presente lettera il decreto del 22 giugno 2001 stabilisce l'ammissibilità della totalità delle spese connesse alla costituzione del consorzio nonché di quelle connesse all'avviamento e al funzionamento, per un periodo di cinque anni. In entrambi i casi si tratta delle spese concernenti le spese notarili per la costituzione del consorzio nonché di quelle generali e di personale che risultino direttamente collegate, sotto il profilo dell'avviamento e del funzionamento, con la buona riuscita dell'iniziativa. Le spese precisate sono le seguenti:

- costi relativi al personale e oneri erariali,
- canoni di locazione degli immobili destinati alle attività consortili o associative,
- acquisizione, anche mediante leasing, di beni mobili (attrezzature e arredi),
- promozione e pubblicità di prodotti delle imprese consorziate e dei servizi resi dal consorzio.

Stanziamiento e durata del regime

12. La durata del regime è fissata al 31 dicembre 2006. Lo stanziamento annuo non è chiaramente precisato. Nel formulario di notifica inviato con lettera del 26 settembre 2001, le autorità italiane hanno indicato uno stanziamento di «... lire 98 miliardi circa di EUR per il regime di aiuti di cui agli articoli 26-36 a 39 della legge regionale 32/2000...». La Commissione suppone che l'ammontare sia espresso in lire, ma le autorità italiane dovrebbero precisarlo. Inoltre la notifica in oggetto concerne unicamente il regime di aiuto avente base giuridica all'articolo 26 di detta legge. Tale articolo prevede, al comma 2, uno stanziamento non superiore a 120 miliardi di lire.

Beneficiari

13. Possono beneficiare del regime le piccole e medie imprese, singole o associate. Sono ammissibili anche i consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra piccole e medie imprese. I beneficiari devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove si tratti di imprese artigiane, anche nell'albo delle imprese artigiane. Per la definizione di PMI, le disposizioni del regime rinviano alle disposizioni comunitarie. Le autorità italiane non hanno tuttavia precisato se si tratti di PMI quali definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996⁽⁹⁾. Sussistono dubbi anche in merito alla classificazione dei consorzi e società consortili come PMI.
14. Nella notifica originaria, il formulario di notifica escludeva l'applicazione del regime in oggetto alle attività connesse alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE nonché ai settori dei trasporti, della siderurgia, della pro-

duzione navale, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica. L'articolo 15 della legge regionale 32/2000 prevede tuttavia che le disposizioni concernenti gli aiuti contenute nella stessa legge si applicano ai settori succitati. Gli ultimi documenti inviati nonché il formulario di notifica concernente le disposizioni modificate non precisano più se i settori citati siano esclusi. Permangono dubbi anche per quanto riguarda l'eventuale esclusione delle imprese in difficoltà⁽¹⁰⁾ e degli aiuti a favore della ristrutturazione finanziaria di tali imprese. Altrettanto dicasi per gli eventuali investimenti in capitale fisso realizzati sotto forma di acquisto di uno stabilimento che ha chiuso oppure che avrebbe chiuso se non fosse rilevato.

Forma e intensità dell'aiuto

15. Il regime prevede la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzioni.
16. Per i contributi ai costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati ad una presenza stabile in uno o più mercati esteri (centri espositivi, show room, uffici di rappresentanza), le intensità massime previste ammontano al 35 % ESN maggiorate di 15 punti percentuali in ESL per le PMI.
17. Per i contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale, la misura prevede un'intensità decrescente per i primi cinque anni a concorrenza del 70 %, 60 %, 50 %, 40 % e 30 %.

Cumulo

18. Gli aiuti disposti dal regime in oggetto possono essere cumulati con quelli disposti dal regime avente come base giuridica l'articolo 36 della legge regionale 32/2000 (aiuto di Stato N 619/2001, attualmente oggetto di esame da parte della Commissione).

III. Valutazione della misura

Valutazione della presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

19. Quando la Commissione decide di avviare un procedimento d'indagine formale, procede ad una valutazione preliminare esponendo sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti⁽¹¹⁾.
20. Per stabilire se la misura in oggetto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, occorre determinare se reca un vantaggio ai beneficiari, se tale vantaggio è di origine statale, se le misure in causa falsano la concorrenza e se sono di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari.

⁽⁹⁾ GU L 107 del 30.4.1996. La stessa risoluzione figura all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001).

⁽¹⁰⁾ Quali definite dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999).

⁽¹¹⁾ Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 [ora articolo 88] del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999).

21. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE risiede nella possibilità che la misura rechi un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta quindi di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero potuto ottenere in condizioni normali di mercato oppure se evitano di sostenere costi che di regola avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie delle imprese e, d'altro lato, se tale vantaggio sia concesso ad una categoria o a un gruppo determinato di imprese. La concessione di sovvenzioni e i contributi alle spese di gestione delle imprese operanti nella Regione siciliana comportano vantaggi economici per i beneficiari giacché riducono i costi di realizzazione dei progetti ammissibili ad aiuto nonché le spese correnti che le imprese avrebbero normalmente dovuto sostenere. La misura in oggetto è destinata unicamente alle piccole e medie imprese operanti in detta regione. Di conseguenza favorisce tali imprese giacché gli aiuti non sono accordati alle imprese situate al di fuori di tali zone e che non abbiano la qualità di piccola o media impresa, di consorzio o di società consortile.
22. In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 gli aiuti devono essere concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali. Nella fattispecie l'esistenza di una risorsa statale è comprovata dal fatto che la misura è effettivamente sostenuta, da un punto di vista economico, dal bilancio pubblico di una regione.
23. In virtù della terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

Nel caso specifico le misure previste minacciano di falsare la concorrenza, dato che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nel quadro degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono di dette misure. In particolare, le misure in causa falsano la concorrenza e incidono sugli scambi intracomunitari se le imprese beneficiarie esportano una parte della loro produzione negli altri Stati membri. Per di più la misura in oggetto si prefigge di favorire l'internazionalizzazione e l'economia della Regione siciliana mediante la concessione di aiuti a talune imprese. Occorre peraltro osservare che perfino quando le imprese non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata. Infatti, come ha sottolineato la Corte di giustizia «... quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che (...) le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite»⁽¹²⁾.

24. Per i motivi testé illustrati, la Commissione considera, nella fase attuale del procedimento, che la misura in causa è in linea di massima vietata dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e può considerarsi compatibile con il mercato comune unicamente se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato CE.

⁽¹²⁾ Sentenza del 13 luglio 1988, Francia/Commissione, 102/87, Racc. pag. 4067, punto 19 della motivazione.

Legittimità del regime

25. Poiché si tratta di una misura che non è ancora in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto gli obblighi di notifica ad essi incombenti in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

Base giuridica della valutazione

26. Una volta considerata la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione deve esaminare se le misure stesse possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE.
27. Quanto all'applicabilità delle deroghe previste dal trattato CE, la Commissione ritiene in questa fase che gli aiuti in causa non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, lettera a), né di aiuti destinati a ovviare ai danni recati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e che inoltre non rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d). La Commissione deve pertanto valutare se le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) siano applicabili al regime in oggetto.

Valutazione della compatibilità dell'aiuto ed esposizione dei dubbi da parte della Commissione

Aiuti all'internazionalizzazione

28. Gli aiuti sotto forma di contributi sui costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati ad una presenza stabile in uno o più mercati esteri (centri espositivi, show room, uffici di rappresentanza) sembrano riguardare in particolare attività connesse all'esportazione. Tali aiuti infatti sembrano effettivamente correlati alla creazione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Gli aiuti all'esportazione non sono compatibili con il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001⁽¹³⁾. Tali aiuti presentano altresì problemi di compatibilità con l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative⁽¹⁴⁾. Inoltre la Commissione da tempo si è opposta agli aiuti all'esportazione⁽¹⁵⁾. Nella settima relazione sulla politica di concorrenza (1977), al punto 242, la Commissione ha indicato che gli aiuti all'esportazione applicati agli scambi intracomunitari «non possono beneficiare di alcuna deroga qualsiasi sia la loro intensità, forma, motivazione o finalità».

⁽¹³⁾ Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001). Cfr. in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), nonché il considerando n. 16.

⁽¹⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994.

⁽¹⁵⁾ Cfr. decisione della Commissione del 25 luglio 1973 relativa alle agevolazioni fiscali concesse a norma dell'articolo 34 della legge francese n. 65-566 del 12 luglio 1965, nonché in base alla circolare del 24 marzo 1967 indirizzata alle imprese francesi che creano stabilimenti all'estero (GU L 253 del 10.09.1973).

29. Le autorità italiane contestano la definizione di aiuti all'esportazione e osservano che le misure non sono direttamente connesse all'esportazione di prodotti né alla costituzione e al funzionamento di reti di distribuzione e di commercializzazione. Tuttavia non forniscono alcun elemento atto a giustificare tali asserzioni. Si limitano invece ad osservare che gli aiuti avrebbero effetti benefici sullo sviluppo regionale della Sicilia e che la misura in oggetto dovrebbe essere definita aiuto a finalità regionale. Le autorità italiane hanno inoltre precisato che sarebbero disposte ad escludere dagli aiuti qualsiasi infrastruttura consistente in depositi, magazzini, centri di distribuzione di merci e tutto quanto possa ricondursi alla commercializzazione e alla distribuzione. La Commissione tuttavia formula dubbi quanto alla definizione d'investimento degli interventi disposti dalla misura in oggetto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 70/2001 succitato.
30. Tuttavia anche nell'ipotesi che gli aiuti in causa possano essere considerati aiuti all'investimento, la Commissione ritiene che le deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), non siano pertinenti nel caso di specie. Infatti, tali deroghe possono applicarsi unicamente agli investimenti realizzati all'interno delle regioni ammissibili. Vero è che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 70/2001 succitato recita: «un aiuto all'investimento . . ., all'interno o all'esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato . . .». Detto regolamento è quindi applicabile per gli investimenti effettuati all'estero. Devono tuttavia essere soddisfatte tutte le condizioni previste. In particolare l'articolo 4, paragrafo 2, prevede che l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 15 % per le piccole imprese e il 7,5 % per quelle medie. È solo quando l'investimento è effettuato in una regione assistita che l'intensità media può, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, raggiungere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale. Ne consegue che i massimali d'aiuto previsti per la Regione siciliana possono applicarsi solo quando l'investimento è effettuato in quella stessa regione. Le autorità italiane ritengono invece di poter applicare le intensità previste per la Regione siciliana, in quanto regione ammessa alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, ma la misura in oggetto riguarda la realizzazione di strutture al di fuori di detta regione. Nelle loro spiegazioni le autorità italiane si sono limitate a fornire interpretazioni discutibili delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001, al fine di sostenere l'applicabilità dei massimali d'intensità previsti per il territorio della Regione siciliana.

Aiuti al funzionamento

31. Gli aiuti concessi sotto forma di contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale non soddisfano le condizioni del succitato regolamento (CE) n. 70/2001. La Commissione esamina tali aiuti considerando che configurano aiuti al funzionamento.
32. La Regione siciliana può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE come risulta dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale summenzionata.
33. In base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹⁶⁾ gli aiuti destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, possono tuttavia essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza. Gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e di importo decrescente⁽¹⁷⁾.
34. La Commissione constata che è previsto un limite di tempo per la misura in questione, dato che è applicabile fino al 2006, e che i massimali d'intensità sono decrescenti.
35. La Commissione osserva tuttavia che la misura non precisa se l'intensità sia espressa al lordo o al netto e che il massimale iniziale del 70 % sembra piuttosto elevato. Le autorità italiane non hanno dimostrato la proporzionalità degli aiuti al funzionamento agli svantaggi che intendono compensare. Esse non hanno peraltro fornito informazioni atte a precisare la natura degli svantaggi regionali da compensare. Non ne hanno neppure descritta né quantificata l'entità, né dimostrato che tali aiuti siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale. Le autorità italiane non hanno nemmeno spiegato in che modo la forma degli aiuti, e la loro durata, siano atte a compensare la natura di detti svantaggi, né dimostrato che il livello degli aiuti è proporzionale agli svantaggi citati.
36. Si deve inoltre osservare che sono da escludersi gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni tra Stati membri⁽¹⁸⁾.

Altre disposizioni comportanti dubbi di compatibilità

37. Oltre i chiarimenti resisi necessari data la mancanza di precisione delle disposizioni contenute nella misura, come risulta in particolare dalla descrizione di cui alla parte II della presente decisione (ad esempio, lo stanziamento, il campo di applicazione oppure la definizione di PMI, soprattutto per quanto riguarda i consorzi), la Commissione sottolinea che la misura prevede che le imprese beneficiarie siano iscritte nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove si tratti di imprese artigiane, anche nell'albo delle imprese artigiane. Tale disposizione potrebbe costituire un'infrazione alle regole comunitarie in materia di diritto di stabilimento, a norma dell'articolo 49 del trattato CE, e del principio di non discriminazione effettuata in base alla nazionalità (articolo 12 del trattato CE); infatti, le imprese stabilite in altri Stati membri e operanti nella Regione siciliana possono essere escluse dai benefici della misura qualora non abbiano accesso all'iscrizione nei registri citati.

⁽¹⁶⁾ GU C 74 del 10.3.1998, modificati con comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 258 del 9.9.2000.

⁽¹⁷⁾ Punti 4.15-4.17 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

⁽¹⁸⁾ Punto 4.17 degli orientamenti citati.

38. In merito agli aiuti che il decreto del 22 giugno 2001 prevede di concedere in base alla regola de minimis, la Commissione rileva che la disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 3, in fine, della legge regionale n. 32/2000, che forma parte integrante della notifica in oggetto, non sembra prendere in considerazione il periodo di tre anni conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis ⁽¹⁹⁾. Infatti, in base a detta disposizione della legge regionale i beneficiari devono dichiarare gli aiuti percepiti a titolo de minimis a partire dal 1° gennaio 2000. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento succitato

può invece cambiare, come risulta dal quinto considerando dello stesso regolamento.

IV. **Decisione**

39. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni e a fornirle ogni informazione utile ai fini della valutazione della misura entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.
40. La Commissione fa presente alla Repubblica italiana l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e ribadisce che ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio qualsiasi aiuto illegittimo può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.»

⁽¹⁹⁾ GU L 10 del 13.1.2001.

Invito a presentare candidature per una autorizzazione di prospezione di idrocarburi per i settori F9 e G7

(2002/C 132/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una richiesta di autorizzazione di prospezione di idrocarburi per i settori F9 e G7, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato I del «Regeling vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996» (regolamento 1996 relativo alle autorizzazioni in materia di idrocarburi sulla piattaforma continentale), Stcrt 93.

Visto l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e la pubblicazione del nono invito a presentare candidature per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi (Stcrt 33, 1995), il ministro degli affari economici indice un invito a presentare candidature per un'autorizzazione di prospezione di idrocarburi per i settori F9 e G7.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; le candidature devono essere indirizzate a: «Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie», Bezuidenhoutseweg 6, NL-2594 AV Den Haag (L'Aia), Paesi Bassi, e recare la dicitura «persoonlijk in handen» (sue proprie mani). Le candidature presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro nove mesi dalla data di cui sopra.

Ulteriori informazioni potranno essere ottenute telefonando al seguente numero: (31-70) 379 66 94.

Notifica di accordi di cooperazione
(Caso COMP/C-2/38.377 — BIEM Barcelona Agreements)

(2002/C 132/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 28 febbraio 2002 la Commissione ha ricevuto, conformemente agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 del Consiglio, la notifica di un accordo tipo bilaterale che sarà concluso tra le società di gestione collettiva dei diritti fonomeccanici, membro del Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique (BIEM).

2. La notifica concerne un accordo tipo bilaterale che modifica gli attuali accordi bilaterali di rappresentanza reciproca tra società di gestione collettiva, al fine di permettere la concessione di licenze dei diritti di riproduzione meccanica per l'utilizzazione delle composizioni musicali nel loro repertorio con mezzi elettronici, tra cui l'Internet.

L'accordo autorizza ognuna delle parti a concedere licenze non esclusive per la riproduzione meccanica in rete del repertorio dell'altra parte nel mondo intero. Tale utilizzazione copre webcasting e trasmissione di musica su richiesta mediante atti di streaming o downloading.

3. Di regola le licenze saranno concesse:

- a) dalla società che opera nel paese corrispondente all'URL (Uniform Resource Locator) usato dal fornitore di contenuti (content provider), se la lingua principale usata nel sito del fornitore è la lingua principale di quel paese; o
- b) in caso diverso, dalla società che opera nel paese dove il fornitore di contenuti ha la sede legale.

Qualora detto fornitore svolga essenzialmente la sua attività economica in un paese diverso da quelli summenzionati, la licenza sarà concessa dalla società che opera in tale paese.

4. L'accordo notificato nel caso in esame rispecchia nel campo dei diritti fonomeccanici l'accordo notificato nel caso COMP/C-2/38.126 — BUMA, GEMA, PRS, SACEM, relativo ai diritti di rappresentazione pubblica e in merito al quale la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui si invitano i terzi interessati a presentarle eventuali osservazioni ⁽¹⁾.

5. In base ad un esame preliminare la Commissione ritiene che l'accordo di cooperazione notificato potrebbe rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.

6. La Commissione invita i terzi interessati a inviarle le loro eventuali osservazioni in merito alla operazione progettata.

7. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro tre settimane dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, per e-mail (Miguel.Mendes-Pereira@cec.eu.int) fax [n. (32-2) 295 01 28] o per posta, con il numero di riferimento COMP/C-2/38.377 — BIEM Barcelona Agreements al seguente indirizzo:

Commissione Europea
Direzione generale della Concorrenza
Cancelleria Antitrust
Ufficio J-70 0/18
B-1049 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU C 145 del 17.5.2001, pag. 2.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE RELATIVE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PER AZIONI INNOVATIVE NEL SETTORE DELLA PESCA PER IL 2002

(2002/C 132/11)

Introduzione

Oltre al sostegno finanziario apportato alla ristrutturazione del settore, la Commissione intende rinforzare le strutture di dialogo e di concertazione tra i vari soggetti politici, amministrativi, scientifici ed economici del settore, in modo da consentire una migliore coabitazione tra professioni, comunità e attività concorrenti non soltanto a livello locale e regionale ma anche a livello nazionale e comunitario.

Sebbene non spetti alla Commissione sostituirsi ai soggetti economici, essa svolge tuttavia un ruolo importante fungendo in qualche modo da catalizzatore del cambiamento e da promotrice delle migliori metodologie. A tale scopo, essa intende quindi incoraggiare e sostenere lo sviluppo di progetti transnazionali nel settore della pesca per le zone dipendenti da questa attività nonché la costituzione di reti favorendo gli scambi tra tali zone.

Lo SFOP

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali prevede, all'articolo 22, la possibilità per la Commissione di finanziare azioni innovative mediante lo SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca).

Queste azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze e contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche innovativi per migliorare la qualità degli interventi.

Le azioni innovative oggetto del presente invito a presentare proposte devono inoltre soddisfare due criteri essenziali:

- avere caratteristiche spiccatamente transnazionali o presentare interesse per più Stati membri; è infatti questo l'elemento che conferisce il valore aggiunto e giustifica un intervento finanziario a livello comunitario,
- avere in particolare come obiettivo la creazione di reti tra i soggetti del settore della pesca e le regioni che dipendono dalla pesca nonché lo scambio di esperienze, di buone pratiche e di pratiche innovative.

Azioni innovative, progetti pilota e scambio di esperienze

Per poter identificare progetti pertinenti nell'ambito degli stanziamenti disponibili, la Commissione invita gli organismi interessati a presentare proposte per progetti, azioni pilota e scambi di esperienze sui seguenti aspetti:

1. Gli sforzi di diversificazione socioeconomica delle zone che dipendono dalla pesca (ad esempio il lancio di attività turistiche legate alla pesca, la messa a punto di nuovi servizi, l'utilizzazione dei siti per altre attività).
2. La valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare iniziative in materia di tracciabilità, e la sensibilizzazione del settore e dei consumatori riguardo alla necessità di lottare contro la pesca illegale.
3. Il miglioramento dell'immagine del settore della pesca e dell'acquacoltura (ad esempio in relazione ad iniziative per la protezione del patrimonio, dell'ambiente, la conservazione e la gestione delle risorse ittiche, del territorio, ecc.).
4. La formazione professionale e continua per tutte le professioni del settore, in particolare in materia di sicurezza in mare.
5. La valorizzazione del ruolo delle donne nel settore della pesca e quale soggetto economico nelle zone che dipendono da questa attività.

ModalitàMetodo di lavoro

I progetti debbono essere innovativi e coinvolgere rappresentanti del settore della pesca nelle fasi di preparazione e/o realizzazione e/o gestione di un'attività. I progetti possono fare ricorso alle possibilità offerte dai nuovi mass media e dalle nuove tecnologie dell'informazione.

Partner interessati

La cooperazione e le reti riguarderanno:

- organizzazioni professionali,
- istituti di formazione,

- enti locali o regionali,
- associazioni,
- singole imprese.

Natura dei progetti

I progetti dovranno essere progetti operativi per la realizzazione di azioni concrete. Le fasi di studio (preliminari, di fattibilità, di impatto ecc.) dovranno essere limitate al minimo indispensabile e debitamente giustificate.

Criteri di selezione

Le proposte saranno selezionate sulla base dei criteri seguenti:

- carattere innovativo del progetto ai fini del miglioramento della competitività del settore della pesca e/o della diversificazione economica delle zone dipendenti dalla pesca,
- dimensione transnazionale (partecipazione congiunta di organismi di due o più paesi al progetto),
- esperienza e capacità dei proponenti di realizzare il progetto,
- qualificazione degli esperti proposti.

Criteri di valutazione

La Commissione deciderà se concedere un contributo in base ai seguenti elementi:

- la conformità alle priorità indicate,
- la qualità e la coerenza della pianificazione dei lavori del progetto,
- la coerenza del bilancio e la redditività delle attività proposte rispetto ai risultati previsti,
- altri sforzi compiuti per assicurare il cofinanziamento del progetto.

Per quanto riguarda le domande presentate da organizzazioni che hanno già beneficiato in passato di contributi della Commissione nel quadro dei programmi precedenti della direzione generale della Pesca della CE, si terrà conto dei risultati dei progetti già sovvenzionati. Si segnala ai candidati che le risorse disponibili per i progetti presentati nel quadro del presente invito sono limitate. Per questo motivo tutte le domande verranno valutate anche rispetto ad altre candidature presentate. Può quindi accadere che domande qualitativamente valide non possano essere finanziate per mancanza di risorse e che il gruppo di esperti debba operare una scelta.

Procedura di selezione:

La decisione in merito all'erogazione dei finanziamenti verrà presa da un panel di selezione composto di rappresentanti della Commissione europea. La riunione per la selezione è presieduta da un rappresentante dell'unità C1 della direzione generale della Pesca.

I candidati saranno informati quanto prima della decisione presa dalla Commissione. La decisione della Commissione è senza appello.

Contributo finanziario

Dotazione di bilancio disponibile: circa 1 milione di EUR.

I contributi comunitari sono concessi in base al principio del cofinanziamento, con un importo massimo di 150 000 EUR per progetto.

Il contributo comunitario sarà del 50 % al massimo per progetti pilota presentati da imprese industriali e commerciali, del 75 % al massimo per progetti di creazione di reti e scambi di esperienze presentati da organismi pubblici o da associazioni senza scopo di lucro e potrà eccezionalmente superare il tasso del 75 % in casi debitamente motivati.

La Commissione si riserva il diritto di concedere una sovvenzione inferiore a quella richiesta.

Non verranno concesse sovvenzioni di importo superiore a quello richiesto. Le voci di bilancio indicate nel modulo previsto per la presentazione delle domande comprendono le voci di bilancio ammissibili ad un finanziamento comunitario.

Il bilancio deve essere equilibrato e sufficientemente dettagliato per consentire che le attività proposte siano identificabili, monitorate e verificabili. Le seguenti spese non sono ammissibili ai fini del finanziamento comunitario:

- costi che non danno luogo ad una spesa effettiva,
- spese voluttuarie o spese considerate eccessive,
- spese per l'acquisto di attrezzature fisse,
- contributi in natura,
- oneri imprevisti.

Il vademecum sulla gestione delle sovvenzioni, che contiene le regole generali relative ai contributi concessi dalla Commissione europea, può essere consultato al seguente indirizzo:

http://eurpa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/info_subv/index_en.htm

Durata del progetto e periodo di finanziamento ammissibile

Considerata la natura del presente invito, i progetti devono avere una durata massima di 18 mesi.

Stipula del contratto e versamento del contributo

Nel caso in cui la Commissione accolga la richiesta di contributo, al beneficiario verrà inviato un contratto standard che stabilisce le condizioni e l'importo del contributo in euro; esso dovrà essere debitamente firmato dal rappresentante legale dell'organizzazione beneficiaria e dal rappresentante della Commissione europea.

Le modalità di pagamento saranno le seguenti:

1. Per i progetti aventi una durata superiore ad un anno: primo acconto del 40 %, secondo acconto del 40 % al ricevimento e all'accettazione della relazione intermedia e versamento del saldo del 20 % al ricevimento e all'accettazione della relazione finale.
2. Per i progetti con una durata inferiore ad un anno: primo acconto del 60 % e versamento del saldo del 40 % al ricevimento e all'accettazione della relazione finale.

Relazioni

L'organizzazione beneficiaria deve presentare, per conto di tutte le organizzazioni partner, la relazione intermedia (per i progetti con una durata superiore ad un anno) e la relazione finale del progetto.

Le relazioni rappresentano gli strumenti principali di monitoraggio e di valutazione della corretta esecuzione del progetto e devono pertanto fornire un quadro del progetto il più possibile completo. Esse devono consentire un esame e una valutazione qualitativa e quantitativa:

- dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati (attività/impatto/prodotti, ecc.),
- dei mezzi utilizzati per conseguire tali risultati in relazione alla dotazione disponibile.

La Commissione si riserva il diritto di ritirare il suo contributo, interamente o in parte, se il progetto non viene realizzato come descritto nella domanda, se vengono apportate modifiche senza l'autorizzazione della Commissione o se le relazioni non sono soddisfacenti.

La Commissione ha il diritto di utilizzare e diffondere i rapporti relativi alle azioni finanziate.

Informazioni generali

1. Per essere accettate, le proposte devono:

- essere redatte sulla base del formulario che deve essere richiesto al servizio della Commissione [Fax n. (32-2) 296 73 60],
- essere compilate in 3 esemplari;
- e essere ricevuti dalla Commissione al più tardi alle 17.00 (ora locale di Bruxelles) il 13 settembre 2002 all'indirizzo seguente: Commissione europea, Direzione generale della Pesca, J99 2/11, B-1049 Bruxelles.

2. Delle informazioni supplementari possono essere ottenute, su richiesta, ai servizi della Commissione all'indirizzo sopracitato.

Esercizio di servizi aerei di linea**Bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Bouthéon e Lille-Lesquin**

(2002/C 132/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Bouthéon e Lille-Lesquin. Le norme prescritte dagli obblighi di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 24 del 28 gennaio 2000.

Se entro il 16.8.2002 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Bouthéon e Lille-Lesquin, nell'osservanza degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, limiterà da tale data l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara d'appalto per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 16.9.2002.

2. **Oggetto della gara d'appalto:** Fornire, a decorrere dal 16.9.2002, servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Bouthéon e Lille-Lesquin, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 24 del 28 gennaio 2000.

3. **Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori della Comunità europea titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. **Procedura:** La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. **Capitolato d'onori:** Il capitolato d'onori completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara e l'accordo di delega di servizio pubblico, nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*) può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne et Montbrison, direction administrative et financière, 57, cours Fauriel, F-42024 Saint-Étienne Cedex 2. Tel.: 4 77 43 04 42. Fax: 4 77 43 04 14.

(Eventualmente, allo stesso indirizzo, può essere ottenuto gratuitamente anche materiale informativo sull'aeroporto di Saint-Étienne-Bouthéon e sulla situazione demografica e socioeconomica del bacino d'utenza).

6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la fornitura dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della fornitura del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto, le disposizioni dell'articolo 8 sono attuate al più presto per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto e se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. **Durata del contratto:** La durata del contratto (accordo di delega di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei indicata all'articolo 2 del presente bando di gara.

8. **Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore:** La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore.

9. **Recesso dal contratto e preavviso:** Le parti possono recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. **Sanzioni:** La mancata osservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui all'articolo 9 è sanzionata con un'ammonda amministrativa, per un importo massimo di 7 622,45 EUR, in applicazione dell'articolo R.330-20 del codice dell'aviazione civile, o con una sanzione calcolata sulla base del numero di mesi di mancato preavviso e del deficit reale della rotta nell'anno considerato, comunque non superiore al corrispettivo finanziario massimo di cui all'articolo 6.

In caso di inadempienza grave agli oneri di servizio pubblico, può essere decisa la risoluzione del contratto considerando che il vettore non abbia rispettato il preavviso.

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo R.330-20 del codice dell'aviazione civile, in caso di inadempienza parziale agli oneri di servizio pubblico, il corrispettivo finanziario previsto all'articolo 6 viene debitamente ridotto. Tale riduzione tiene conto, se opportuno, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al

vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella richiesta, del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali, del numero di giorni in cui non sono stati rispettati gli oneri di servizio pubblico per quanto riguarda la permanenza a destinazione o l'utilizzo dei sistemi informatici di prenotazione.

11. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, entro e non oltre sei settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, entro le ore 17.00 (ora locale), al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne et Montbrison, direction administrative et financière, 57, cours Fauriel, F-42024 Saint-Étienne Cedex 2. Tel.: 4 77 43 04 42. Fax: 4 77 43 04 14.

12. **Validità del bando:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 16.8.2002, un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dal 16.9.2002, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario.

Esercizio di servizi aerei di linea**Gara d'appalto indetta dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per lo sfruttamento di servizi aerei regolari tra Saint-Étienne-Bouthéon e Nantes-Atlantique**

(2002/C 132/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Bouthéon e Nantes-Atlantique. Le norme prescritte dagli obblighi di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 30 del 2 febbraio 2000.

Se entro il 16.8.2002 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Bouthéon e Nantes-Atlantique, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, limiterà da tale data l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 16.9.2002.

2. **Oggetto della gara d'appalto:** Fornire, a partire dal 16.9.2002, servizi aerei regolari tra Saint-Étienne-Bouthéon e Nantes-Atlantique, in conformità con gli obblighi di servizio pubblico imposti su questo collegamento, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 30 del 2 febbraio 2000.

3. **Partecipazione alla gara d'appalto:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. **Procedura di gara d'appalto:** La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. **Documentazione di gara:** La documentazione completa, che comprende il regolamento specifico del bando di gara e l'accordo di delega di servizio pubblico, nonché l'allegato tecnico (testo degli obblighi di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*) può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie Saint-Étienne et Montbrison, direction administrative et financière, 57, cours Fauriel, F-42024 Saint-Étienne Cedex 2. Tel.: 4 77 43 04 42. Fax: 4 77 43 04 14.

(Eventualmente, si possono ottenere gratuitamente presso gli stessi servizi informazioni sull'aeroporto di Saint-Étienne-Bouthéon e sulla situazione demografica e socio-economica dell'area di attrazione dell'aeroporto).

6. **Compensazione finanziaria:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la fornitura dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione (con ripartizione annuale). L'importo esatto della compensazione accordata è determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del conguaglio è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore per la rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto, le disposizioni dell'articolo 8 sono attuate al più presto per consentire il versamento al vettore del saldo della compensazione finanziaria dovuta e il limite massimo di cui al primo comma viene eventualmente ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. **Durata del contratto:** La durata del contratto (accordo di delega di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei indicata all'articolo 2 del presente bando di gara.

8. **Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore:** La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore.

9. **Annullamento e preavviso:** Le parti possono recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di mancato rispetto di un obbligo di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio in maniera conforme agli obblighi di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. **Penalità:** La mancata osservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui all'articolo 9 è sanzionata con un'ammonda amministrativa, di un importo massimo di 7 622,45 EUR, in applicazione dell'articolo R.330-20 del codice dell'aviazione civile, o con una sanzione calcolata sulla base del numero di mesi di mancato preavviso e del deficit reale della rotta nell'anno considerato, comunque non superiore alla compensazione finanziaria massima di cui all'articolo 6.

In caso di inadempienza grave agli obblighi di servizio pubblico, può essere decisa la risoluzione del contratto considerando che il vettore non ha rispettato il preavviso.

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo R.330-20 del codice dell'aviazione civile, in caso di inadempienza parziale agli obblighi di servizio pubblico, la compensazione finanziaria prevista all'articolo 6 viene debitamente ridotta. Tale riduzione si tiene eventualmente conto del numero di voli annullati per ragioni imputabili

al vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella richiesta, del numero di voli effettuati senza rispettare gli obblighi di servizio pubblico in materia di scali, del numero di giorni in cui non sono stati rispettati gli obblighi di servizio pubblico circa la permanenza a destinazione, delle tariffe praticate o dell'uso dei sistemi informatici di prenotazione.

11. **Presentazione delle offerte:** Le offerte devono essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, entro e non oltre sei settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, entro le ore 17.00 (ora locale), al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie Saint-Étienne et Montbrison, direction administrative et financière, 57, cours Fauriel, F-42024 Saint-Étienne Cedex 2. Tel.: 4 77 43 04 42. Fax: 4 77 43 04 14.

12. **Validità della gara d'appalto:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 16.8.2002, un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dal 16.9.2002, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza compensazione finanziaria.

Esercizio di servizi aerei di linea**Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Bouthéon e Toulouse-Blagnac**

(2002/C 132/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Bouthéon e Toulouse-Blagnac. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 24 del 28 gennaio 2000.

Se entro il 16.8.2002 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Bouthéon e Toulouse-Blagnac, nell'osservanza degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, limiterà da tale data l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara d'appalto per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 16.9.2002.

2. **Oggetto della gara d'appalto:** Fornire, a decorrere dal 16.9.2002, servizi aerei di linea tra Saint-Étienne-Bouthéon e Toulouse-Blagnac, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 24 del 28 gennaio 2000.

3. **Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori della Comunità europea titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. **Procedura:** La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende le norme specifiche applicabili alla gara e l'accordo di delega di servizio pubblico, nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*) può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne et de Montbrison, direction administrative et financière, 57, cours Fauriel, F-42024 Saint-Étienne Cedex 2. Tel.: 4 77 43 04 42. Fax: 4 77 43 04 14.

(Eventualmente, allo stesso indirizzo, può essere ottenuto gratuitamente anche materiale informativo sull'aeroporto di Saint-Étienne-Bouthéon e sulla situazione demografica e socioeconomica del bacino d'utenza).

6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la fornitura dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della fornitura del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto, le disposizioni dell'articolo 8 sono attuate al più presto per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto e se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. **Durata del contratto:** La durata del contratto (accordo di delega di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'esercizio dei servizi aerei indicata all'articolo 2 del presente bando di gara.

8. **Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore:** La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore.

9. **Recesso dal contratto e preavviso:** Le parti possono recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. **Sanzioni:** La mancata osservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui all'articolo 9 è sanzionata con un'ammonda amministrativa, per un importo massimo di 7 622,45 EUR, in applicazione dell'articolo R.330-20 del codice dell'aviazione civile, o con una sanzione calcolata sulla base del numero di mesi di mancato preavviso e del deficit reale della rotta nell'anno considerato, comunque non superiore al corrispettivo finanziario massimo di cui all'articolo 6.

In caso di inadempienza grave agli oneri di servizio pubblico, può essere decisa la risoluzione del contratto considerando che il vettore non abbia rispettato il preavviso.

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo R.330-20 del codice dell'aviazione civile, in caso di inadempienza parziale agli oneri di servizio pubblico, il corrispettivo finanziario previsto all'articolo 6 viene debitamente ridotto. Tale riduzione tiene conto, se opportuno, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al

vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella richiesta, del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali, del numero di giorni in cui non sono stati rispettati gli oneri di servizio pubblico per quanto riguarda la permanenza a destinazione o l'utilizzo dei sistemi informatici di prenotazione.

11. **Presentazione delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, entro e non oltre sei settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, entro le ore 17.00 (ora locale), al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne et de Montbrison, direction administrative et financière, 57, cours Fauriel, F-42024 Saint-Étienne Cedex 2. Tel.: 4 77 43 04 42. Fax: 4 77 43 04 14.

12. **Validità del bando:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 16.8.2002, un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dal 16.9.2002, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario.